

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

UFFICIO XII

Ambito territoriale per la provincia di Latina

Ufficio V – II Unità Operativa

Via Legnano 34 - 04100 Latina ☎ 0773/460 ___ fax 0773/460 ___ ✉ _____ .lt@istruzione.it

Prot. n° 1341

Latina, 13-2-2012

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Regione Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Validità periodo di prova personale scuola – chiarimenti.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti in merito al superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo con retrodatazione giuridica dallo 01/09/2011, si rappresenta che, come precisato nella C. M prot. n° AOODGPER 3699 del 29/02/2008, valida per l'a.s.2010/11, per il personale docente, educativo e ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31/08/2011 ed in servizio nell'a.s. 2011/2012 come supplente annuale sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, il periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.

Resta fermo per il predetto personale di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio.

Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del CCNL del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova, al rientro in servizio, nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che, a norma del 2 comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo indeterminato.

Quanto sopra in attesa delle apposite disposizioni in materia di attività di formazione del personale scolastico, per l'a.s.2011/12, di prossima emanazione.

F.TO IL DIRIGENTE
Maria Rita Calvosa